



Guida della SEFRI per la registrazione dei contratti di tirocinio alle scuole medie di commercio, di economia e di informatica

Emanazione: 6 maggio 2013
Entrata in vigore: 1 gennaio 2014

1. Scopo della guida

La presente guida è un ausilio per la corretta registrazione e trasmissione dei dati relativi alle persone che frequentano una formazione professionale di base (attestato federale di capacità AFC, certificato federale di formazione pratica CFP) presso una scuola media di commercio, di economia o di informatica. Tali dati fungono da base per l'erogazione dei contributi forfettari ai Cantoni [art. 53 cpv. 1 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr¹)]. La prassi attuativa definita nella guida assicura la necessaria plausibilità, uniformità e protezione dei dati. La guida è stata stilata dalla SEFRI in collaborazione con la Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) e con l'Ufficio federale di statistica (UST).

2. Situazione iniziale

Nei limiti dei crediti concessi, la Confederazione partecipa in misura adeguata alle spese per la formazione professionale in conformità alla LFPr, prevalentemente mediante contributi forfettari ai Cantoni. I contributi forfettari, assegnati per l'adempimento dei compiti indicati all'articolo 53 capoverso 2 (cfr. art. 52 cpv. 1 e 2 e art. 53 cpv. 1 e 2 LFPr), sono determinati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. L'UST rileva i dati sugli iscritti della formazione professionale di base determinanti per i contributi secondo le prescrizioni della SEFRI. La SEFRI ha il compito di assicurare la corretta assegnazione dei contributi [Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, Lsu²)].

L'UST e la SEFRI hanno constatato che, dall'entrata in vigore delle direttive del 26 novembre 2009 per l'organizzazione della formazione professionale di base e della procedura di qualificazione presso le scuole medie di commercio, la trasmissione all'UST dei dati relativi alle persone in formazione avviene in modo diverso a seconda del Cantone. Alcuni Cantoni registrano le persone in formazione delle scuole medie di commercio mediante la statistica della formazione professionale di base: qui le

¹ RS 412.10

² RS 616.1

persone sono registrate come regolari contratti di tirocinio per tutta la durata della formazione (Svizzera latina). In un altro gruppo di Cantoni (Svizzera tedesca) le persone in formazione ricevono un contratto per un periodo di stage aziendale solo nell'ultimo anno e vengono registrate su questa base per tutta la durata della formazione. Un terzo gruppo di Cantoni infine comunica il numero di iscritti alle SMC soltanto mediante la statistica «SDL» relativa agli alunni delle scuole. Nelle scuole che hanno un dipartimento di commercio e uno di scuola media specializzata emergono sempre più problemi legati alla distinzione tra i due tipi di offerta formativa.

Queste diverse pratiche creano all'UFS e alla SEFRI due ordini di difficoltà:

1. la qualità dei dati statistici non è sempre tale da assicurare la gestione delle offerte e dei modelli di formazione di base organizzata dalla scuola;
2. i dati forniti dai Cantoni non soddisfano appieno i criteri di qualità per l'erogazione dei contributi forfettari (art. 53 LFPr).

Alla luce di questa situazione la SEFRI, d'intesa con l'UST e in collaborazione con la CSFP, ha definito la prassi attuativa descritta al punto 3. Essa riguarda esclusivamente la rilevazione dei dati e la loro trasmissione all'UST da parte dell'autorità cantonale competente. La nuova prassi non incide invece sul disciplinamento formale del rapporto tra le persone in formazione e la scuola, di competenza dei Cantoni.

3. Prassi attuativa

La SEFRI informa i Cantoni che, a partire dal **1° gennaio 2014** (sulla base del rilevamento dati 2013), i contributi forfettari ai Cantoni secondo l'articolo 53 LFPr saranno erogati esclusivamente in base ai seguenti criteri:

1. la rilevazione e la trasmissione dei dati relativi alle persone che seguono una formazione con AFC (o CFP), una formazione presso una scuola media di commercio, di economia o di informatica, destinati al calcolo degli effettivi determinanti ai fini dei contributi alla formazione professionale di base avvengono esclusivamente mediante la statistica della formazione professionale di base;
2. le persone in formazione vengono rilevate per tutta la durata della loro formazione;
3. la rilevazione avviene secondo le prescrizioni riportate nel Manuale tecnico per la statistica della formazione professionale di base. Per identificare la professione si applica il codice UST del tipo di formazione (incluso il codice della professione specifica).

Il rispetto di tali criteri garantisce la necessaria qualità dei dati e rappresenta una *condicio sine qua non* per l'erogazione dei contributi forfettari ai Cantoni.

6 maggio 2013

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
SEFRI

Josef Widmer

Direttore supplente
Capo dell'ambito di direzione Formazione professionale e educazione generale